

Deliberazione 5 marzo 2008 – ARG/elt 25/08

Compensazione dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica in capo agli esercenti il servizio di vendita di maggior tutela per l'anno 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 marzo 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001 n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione 29 dicembre 2007, n. 349/07 recante prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la remunerazione agli esercenti la maggior tutela (di seguito: deliberazione n. 349/07);
- le deliberazione 25 gennaio 2008, n. ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt04/08).

Considerato che:

- la legge n. 125/07 prevede che, a decorrere dall'1 luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100'000 clienti finali sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che tali imprese distributrici debbano costituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita;
- la medesima legge prevede che il servizio di maggior tutela sia erogato dalle imprese di distribuzione, attraverso apposite società di vendita ai sensi di quanto espresso al precedente alinea, e che il soggetto titolare del servizio si approvvigioni dell'energia elettrica dalla società Acquirente Unico Spa, in qualità di garante della fornitura ai clienti rientranti nel servizio di maggior tutela, ma che non svolge direttamente l'attività di commercializzazione nei confronti di tali clienti;
- la deliberazione n. 349/07 ha fissato, tra l'altro, il prezzo a copertura dei costi di commercializzazione nella vendita al dettaglio (di seguito: corrispettivo PCV) sulla base dei costi sostenuti da venditori sul mercato libero e il livello di remunerazione dei costi di commercializzazione nella vendita al dettaglio (di seguito: componente RCV) agli esercenti la maggior tutela separati societariamente; e che la medesima deliberazione ha definito un meccanismo di restituzione del differenziale tra prezzo di commercializzazione e remunerazione degli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione della componente $DISP_{BT}$ a beneficio di tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela (siano essi serviti sul mercato libero che effettivamente ricompresi nella maggior tutela);
- la deliberazione n. 349/07 ha, inoltre, previsto che ciascun esercenti versi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) la differenza, se positiva, tra il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$ e l'ammontare derivante dall'applicazione della componente RCV, prevedendo che tale differenza alimenti il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione (di seguito: Conto compensazione costi commercializzazione);
- la medesima deliberazione n. 349/07 ha previsto che l'Autorità definisca con successivo provvedimento un meccanismo di compensazione dei costi commerciali sostenuti dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati, a tutela dell'equilibrio economico e finanziario dei medesimi esercenti (di seguito: meccanismo di compensazione), ciò in ragione di alcuni elementi di criticità ed incertezze sui dati raccolti e della base dati di costo relativi all'anno 2006 - periodo in cui l'erogazione del servizio di vendita veniva effettuato congiuntamente con l'erogazione del servizio di distribuzione da parte dell'impresa distributrice;
- il meccanismo di compensazione ha la finalità di definire il livello di remunerazione sulla base dei dati di costo a consuntivo relativi all'anno 2008, qualora si verificino situazioni di squilibrio tra i ricavi conseguibili dalla applicazione della componente RCV ed i costi da riconoscere, determinati sulla base delle rilevazioni contabili, tali

da generare una differenza tra costi e ricavi (positiva o negativa) in valore assoluto superiore al 5%;

- il meccanismo di compensazione viene applicato unicamente agli esercenti la maggior tutela che hanno effettuato obbligatoriamente la separazione societaria prevista dalla legge n. 125/07, anche in considerazione del fatto che, per le imprese distributrici che erogano direttamente il servizio di maggior tutela (in quanto servono un numero di clienti inferiore a 100'000), è prevista, ai sensi della deliberazione n. 348/07, l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione;
- ai fini del calcolo dell'ammontare del meccanismo di compensazione occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili relative all'anno 2008, in quanto primo anno di attività degli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio attraverso un'apposita società e separata rispetto all'impresa di distribuzione.
- la deliberazione n. 11/07 individua l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica distinguendo i comparti di separazione contabile "clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07" e "clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07";
- i criteri della definizione dei costi riconosciuti ai fini del calcolo dell'ammontare derivante dai meccanismi di compensazione devono:
 - a) essere coerenti rispetto ai criteri utilizzati nella deliberazione n. 349/07;
 - b) fornire adeguati incentivi per gli esercenti in tema di recupero di efficienza;
 - c) tenere in considerazione la progressiva diminuzione dei clienti finali serviti nell'ambito della maggior tutela sino ad evidenziare costi non recuperabili del gettito rinveniente dai clienti finali;
- tra i criteri della definizione dei costi riconosciuti, l'Autorità intende prevedere di:
 - a) includere, coerentemente con quanto previsto ai criteri utilizzati nella deliberazione n. 349/07, la voce di costo della svalutazione dei crediti;
 - b) definire il livello del capitale circolante netto sulla base di quanto sostenuto a livello medio di settore, non considerando le posizioni creditorie derivanti dalla morosità dei clienti serviti, in quanto trattate separatamente ai sensi della precedente lettera a);
- la definizione della voce di costo della svalutazione dei crediti di cui al precedente alinea deve altresì tenere conto che, al fine di incentivare l'efficienza dell'esercente la vendita, l'ammontare riconosciuto non deve corrispondere ai livelli di svalutazione crediti effettivamente iscritti nel bilancio di esercizio dai singoli esercenti.

Considerato, infine, che:

- i versamenti al Conto compensazione costi commercializzazione da parte degli esercenti la maggior tutela previsti dalla deliberazione n. 349/07 hanno la finalità di definire un livello di remunerazione in linea con quello risultante dall'applicazione al medesimo esercente della componente RCV sui clienti finali serviti e che tale

finalità potrebbe non essere garantita in presenza di clienti finali domestici con consumo medio basso; e che tale mancato raggiungimento del livello della remunerazione in linea con l'applicazione della componente RCV deve essere presa in considerazione anche nella determinazione dell'ammontare derivante dal meccanismo di compensazione;

- gli squilibri risultanti dall'applicazione dei meccanismi di compensazione riconosciuti a ciascun esercente devono trovare copertura, sia positiva che negativa, attraverso l'utilizzo del Conto compensazione costi commercializzazione; e che in particolare occorre prevedere che gli esercenti di maggior tutela con una differenza tra ricavi e costi riconosciuti superiore in valore assoluto al 5% di detti ricavi versino od attingano al/dal citato Conto in ragione del segno della differenza;
- gli eventuali squilibri del Conto compensazione costi commercializzazione dovuti al meccanismo di compensazione di cui al precedente alinea devono essere coperti attraverso l'adeguamento del livello della componente $DISP_{BT}$.

Ritenuto che:

- ai fini della determinazione dei costi riconosciuti sia opportuno fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2008, nonché a ulteriori eventuali dati necessari ai fini della determinazione dei costi sostenuti che verranno appositamente richiesti;
- sia necessario, nel caso in cui gli esercenti la maggior tutela svolgano, con riferimento all'anno 2008 anche altre attività, che il livello dei costi dei servizi comuni attribuiti al servizio di vendita di maggior tutela sia determinato in modo convenzionale, sulla base di livelli di settore, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici dei medesimi operatori quanto a copertura di tali costi;
- sia opportuno, al fine di indurre adeguati incentivi per gli esercenti in tema di recupero dei crediti per morosità, definire un livello standard di riconoscimento della voce svalutazione crediti, che comunque tenga conto delle eventuali differenze in tema di morosità derivanti dalle caratteristiche topologiche o convenzionali dei clienti serviti o dagli ambiti territoriali in cui si esplica il servizio;
- sia opportuno, al fine di garantire incentivi per gli esercenti in tema di recupero di efficienza, definire un livello massimo di riconoscimento dell'ammontare risultante dal meccanismo di compensazione tale per cui l'applicazione del meccanismo di compensazione non porti a ricavi complessivamente ottenibili per la sola attività di commercializzazione della vendita non superiori a quelli precedentemente conseguibili complessivamente per le attività di commercializzazione del trasporto e della vendita dall'esercente, quando questo operava in forma integrata, tenendo opportunamente in considerazione dall'effetto della diminuzione dei clienti finali serviti nell'ambito della maggior tutela;
- sia necessario istruire la Cassa in ordine agli utilizzi del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione e che sia opportuno prevedere che, ai fini di minimizzare i tempi tra la definizione degli ammontari derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione e l'erogazione di tali

ammontari agli esercenti la maggiore tutela che risulta ne abbiano diritto, sia condotta una prima valutazione della necessità di gettito del citato Conto di compensazione, anche a partire dai dati risultanti dalle relazioni semestrali;

- sia necessario modificare il testo del TIV al fine di definire i meccanismi di compensazione sopra delineati, nonché modificare il meccanismo di versamento al Conto compensazione costi commercializzazione al fine di garantire la copertura dell'eventuale necessità di gettito derivanti dai meccanismi di compensazione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "esercente la maggior tutela" è inserita la seguente definizione:

"esercente la maggior tutela societariamente separato è la società che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela attraverso una apposita società separata rispetto all'impresa distributrice, in quanto l'ambito territoriale servito dall'impresa distributrice ricomprende più di 100'000 clienti finali;"

- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "deliberazione n. 292/06" è inserita la seguente definizione:

"deliberazione n. 11/07: è la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata;"

- c) all'articolo 9bis, comma 2, dopo le parole "versa, se positivo, alla Cassa" sono inserite le parole "o riceve, se negativo, dalla Cassa";

- d) l'articolo 24 del TIV è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Meccanismo di compensazione per l'anno 2008

24.1 Per l'anno 2008 è istituito un meccanismo di compensazione a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV di cui al comma 9bis.1 e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati.

24.2 Per ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione è pari a:

$$M_{comp} = (\sum_c RIC_{RCV}^c * Q^{MT,c} - CAMM_{COMM})$$

dove:

- M_{comp} è l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione;
- $RIC_{RCV}^c * Q^{MT,c}$ è il ricavo ottenibile dall'applicazione della componente RCV di cui al comma 9bis.1 ai clienti effettivamente serviti in maggior tutela nell'anno 2008 e dall'applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1;
- $CAMM_{COMM}$ è il costo ammissibile relativo all'anno 2008, calcolato secondo la seguente formula:

$$CAMM_{COMM} = \min\{CRIC_{COMM}; CRIC^*\}$$

Con

$$CRIC^* = \max[\sum_c RIC_{COMM}^c * Q^{PMT,c}, \sum_c RIC_{RCV}^c * Q^{MT,c}]$$

dove:

- $CRIC_{COMM}$ è il livello dei costi effettivi ammissibili per il servizio di maggior tutela, determinato sulla base dei criteri di cui al comma 24.3;
- RIC_{COMM}^c è l'ammontare dei ricavi di commercializzazione che sarebbero stati conseguiti nell'ipotesi di integrazione tra distribuzione e commercializzazione, i cui valori unitari per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 sono fissati nella Tabella 7;
- $Q^{PMT,c}$ è la grandezza rilevante, pari al numero dei punti di prelievo o all'energia elettrica prelevata, corrispondenti ai clienti finali che potenzialmente avrebbero diritto alla maggior tutela nell'ambito territoriale servito (siano essi sul mercato libero o effettivamente serviti nella maggior tutela).

24.3 La quantificazione del livello dei costi effettivi ammissibili tiene conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- a) il livello è determinato sulla base dei costi rilevati contabilmente a consuntivo relativo al bilancio che si apre dopo il 31 dicembre 2008, come desumibili dai conti annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto di cui al comma 6.6, lettera a);
- b) sono escluse le partite economiche e patrimoniali comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti, svalutazione crediti, in quanto in luogo di queste voci è previsto il riconoscimento sulla base del livello standard di svalutazione crediti;
- c) il livello dei costi per servizi comuni attribuibile al servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal comma 19.4 della deliberazione n. 11/07 è determinato sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto delle percentuali di attribuzione medie di settore;
- d) il livello del capitale circolante netto è determinato sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto del rapporto crediti e debiti medi di

settore, calcolato escludendo dalle voce dei crediti eventuali partite relative a crediti per morosità o ritardi nei pagamenti dei clienti serviti.

24.4 Qualora dall'analisi dei dati risulti un livello delle voci relative alla svalutazione crediti diverso rispetto al livello della svalutazione crediti definito ai sensi del comma 24.3, lettera b), l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione di cui al comma 24.2 potrà essere adeguato, al fine di tenere conto della quota del livello eccedente dovuta a condizioni strutturali e indipendenti dalla gestione dell'esercente.

24.5 Entro 90 (novanta) giorni dalla definizione dell'ammontare relativo al meccanismo di compensazione M_{comp} di cui al comma 24.2, ciascun esercente la maggior tutela di cui al comma 24.1 versa alla (se positivo) o riceve dalla (se negativo) Cassa la quota dell'ammontare relativo al meccanismo di compensazione M_{comp} eccedente il 5% del totale dei ricavi ottenibili RIC_{RCV} .”

- e) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole “nell'ambito della salvaguardia.” Sono aggiunte le seguenti parole: “Il Conto viene altresì alimentato e utilizzato dalla Cassa per le finalità di cui al comma 24.5.”;
- f) all'articolo 25, dopo il comma 25.2 è inserito il seguente comma:

“25.2bis La Direzione Mercati dell'Autorità procede a predisporre entro il 31 ottobre 2008 una specifica richiesta di dati ulteriori con riferimento alle voci patrimoniali ed economiche risultanti dalle relazioni semestrali, al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale a necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24.”;

- 2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda con propri atti, previa informativa all'Autorità a:
 - a) definire le modalità operative e a determinare gli ammontari derivanti dal meccanismo di compensazione;
 - b) provvedere a specifiche richieste dati al fine di valutare sulla base dei dati delle relazioni semestrali l'eventuale necessità di gettito;
 - c) provvedere alla nuova quantificazione dei livelli della componente RCV di cui al comma 9bis.1 del TIV sulla base dell'analisi dei conti annuali dell'anno 2008;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

5 marzo 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis

Tabella 7: Valori unitari rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare RIC_{COMM}^c di cui al comma 24.2

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1591,420	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,083
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	2152,445	-